

Appendice

A CONTRATTO N.
50 37972PT

Rischi Diversi

Agenzia
AGENZIA DI PRATO GALILEI

Ag./Subag.
0819

Prod.
302

Contraente
ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

indirizzo
VIA NAZARIO SAURO, 11

comune
PRATO

cap
59100

provincia
PO

codice fiscale/partita IVA
01676060971 01676060971



Con effetto dalle ore 24 del **14/06/2024** le Parti sottoscritte convengono di integrare e/o sostituire le precedenti Condizioni Speciali di assicurazione con le seguenti riportate nell'allegato mod. CSAV01 :

BROKER; RC0011;

FERMO IL RESTO

PREMIO DA PAGARE - Per effetto delle variazioni convenute, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Assicurato ha versato il premio alla firma sottoindicato, prendendo atto che le rate successive s'intendono modificate, il tutto come da seguente conteggio:

Premio alla firma: netto	accessori	Imposte	Totale
€ =====	€ =====	€ =====	€ =====
Rate successive: netto	accessori	Imposte	Totale
€ =====	€ =====	€ =====	€ =====

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto

il _____ a _____

Il Contraente

SARA Assicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Per l'Agenzia _____

Pagina lasciata volutamente in bianco



Appendice

A CONTRATTO N.
50 37972PT

Rischi Diversi

Agenzia
AGENZIA DI PRATO GALILEI

Ag./Subag.
0819

Prod.
302

Contraente
ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

indirizzo
VIA NAZARIO SAURO, 11

comune
PRATO

cap
59100

provincia
PO

codice fiscale/partita IVA
01676060971 01676060971



Con effetto dalle ore 24 del **14/06/2024** le Parti sottoscritte convengono di integrare e/o sostituire le precedenti Condizioni Speciali di assicurazione con le seguenti riportate nell'allegato mod. CSAV01 :

BROKER; RC0011;

FERMO IL RESTO

PREMIO DA PAGARE - Per effetto delle variazioni convenute, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, l'Assicurato ha versato il premio alla firma sottoindicato, prendendo atto che le rate successive s'intendono modificate, il tutto come da seguente conteggio:

Premio alla firma: netto	accessori	Imposte	Totale
€ =====	€ =====	€ =====	€ =====
Rate successive: netto	accessori	Imposte	Totale
€ =====	€ =====	€ =====	€ =====

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto

il _____ a _____

Il Contraente

SARA Assicurazioni SpA

Il Direttore Generale

Per l'Agenzia _____

Pagina lasciata volutamente in bianco



sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

sara 

Rischi Diversi

**ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

Polizza n°: **37972PT**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: BROKER - Clausola Broker_

A far data dalle ore 24:00 del **01-12-2022** si conviene di attivare la clausola 'BROKER - Clausola Broker_':

Deroga termini pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza il termine per il pagamento delle rate successive si intende elevato a 30 (trenta) giorni.

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **31-10-2021** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Polizza n. 37972PT

Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i servizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, neglià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove

operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte **al Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a

perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,

al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;

-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni

agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presenti "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI(valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **12-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i servizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nel già curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e/o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a

fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arretrate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

- 1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
- 2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
- 3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
- 4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure**

volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;

5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

- la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale

dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **13-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;

- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente “Denominazione”: AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a

carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nella cura del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui

dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. **l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
2. **l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
3. **attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
4. **responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;**
5. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;**
6. **danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;**
8. **detenzione o impiego di esplosivi;**
9. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
10. **danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
11. **errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;**
12. **danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;**
13. **contaminazione da esposizione a fonti radioattive;**
14. **perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;**
15. **abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;**
16. **ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;**

17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**4. Validità temporale dell'Assicurazione****4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie**

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla

precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovanti nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in

materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

l'assicurazione non comprende inoltre:

- la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
- i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **28-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali,

assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa

contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nel già curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto

esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e/o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici**

deontologici se esistenti;

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende

la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per

persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto. Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per

persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente

“Denominazione”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DISCIPLINARE DI GARA (CIG 93170386FB) GARA N. 8-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

L'affidamento in gestione dei seguenti servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia (CPV: 85312110-

3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

· “Tata Badà”:

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

· “Piccino Picciò”, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco “Le Meraviglie di Alice”, da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e “il Libro Parlante”, da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie “La Parete della Luna” da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa “Un ponte verso la scuola dell'infanzia” attivato presso i nidi comunali

“Tata Badà” e “Piccino Picciò”, destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido

d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC

Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **01-12-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nella cura del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale

sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;

d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;

e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o mancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;

-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi

ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI

con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della

gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto. Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA

PRIMA INFANZIA DISCIPLINARE DI GARA (CIG 93170386FB) GARA N. 8-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

L'affidamento in gestione dei seguenti servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia (CPV: 85312110-3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

- "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

- "Piccino Picciò", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Picciò", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione":

Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente. Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **27-09-2023** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;

- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nelgià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e

richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ADOCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:
 - "Tata Badà":
 - a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
 - "Piccino Piccìò", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;
 - il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Piccìò", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia
- Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.
- La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
- A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata

aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": **Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali**

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell' appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023. Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale

dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati**

sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;

- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze

riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della

responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **27-10-2023** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, neglià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove

operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a

tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio. Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente. Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

- "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

- "Piccino Piccìo", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Piccìo", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente

"Denominazione": Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

· tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

· Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell' appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL

Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

8) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa a seguito dell'aggiudicazione della convenzione, a conclusione di un procedimento individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato ai sensi dell'art. 55 c. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra SdS e Astir , per la realizzazione delle attività di assistenza domiciliare socio-assistenziale nei Comuni dell'Area Pratese.

Il tutto regolato da: Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto a soggetti del terzo settore accreditati per il Servizio di Assistenza Domiciliare interessati all'inserimento nell'Albo dei Soggetti Qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare nel territorio dell'Area Pratese. CUP G69G23000080007

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di convenzione come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - La Società della Salute Area Pratese, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte alla Società della Salute Area Pratese o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata della Convenzione e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti della Società della Salute Area Pratese per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di**

atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;

- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. **l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
2. **l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
3. **attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
4. **responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;**
5. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;**
6. **danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;**
8. **detenzione o impiego di esplosivi;**
9. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
10. **danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
11. **errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;**
12. **danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;**
13. **contaminazione da esposizione a fonti radioattive;**
14. **perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;**
15. **abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;**
16. **ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;**
17. **limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**)

detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio,**

furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei

sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **14-06-2024** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara

indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;

- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nelgià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel

periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero

qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ADUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

· "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

· "Piccino Picciò", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Picciò", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.
La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell' appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023.
Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui

dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

8) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa a seguito dell'aggiudicazione della convenzione, a conclusione di un procedimento individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato ai sensi dell'art. 55 c. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra SdS e Astir, per la realizzazione delle attività di assistenza domiciliare socio-assistenziale nei Comuni dell'Area Pratese.

Il tutto regolato da: Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto a soggetti del terzo settore accreditati per il Servizio di Assistenza Domiciliare interessati all'inserimento nell'Albo dei Soggetti Qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare nel territorio dell'Area Pratese. CUP G69G23000080007

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di convenzione come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

- La Società della Salute Area Pratese, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte alla Società della Salute Area Pratese o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata della Convenzione e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti della Società della Salute Area Pratese per tutti i rischi,

nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presta la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a

rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della

sperimentazione;

3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 “obblighi in caso di sinistro” di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di

pagamento del premio.

“ Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto, si indicano a titolo non limitativo, le principali strutture dove la Spett.le Astir presta la propria attività”.

Strutture sanitarie:

LA CASA DI MARTINO – D.3.c – Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a carattere estensivo a bassa intensità (S.R.P. 2A)

LA CASA DI FRANCESCO E CHIARA – D.3.h - Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori (A.2)

LA CASA DI BERT'INA – D.3.i - Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori (A.3)

IL DELFINO – D.2 - Centro diurno psichiatrico per minori

BAUHAUS- D.2 - Centro diurno salute mentale per adulti

VILLA GRAMANTE – D.3.c – Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a carattere estensivo a bassa intensità (S.R.P. 2A)

Strutture socio-sanitarie:

LA CASA DI MARTA - RSA e centro diurno integrato

BLU ARGENTO - Centro diurno per anziani non autosufficienti

LA CA DI MAGDALA - Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale

Fermo e invariato il resto

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale



sara assicurazioni
Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Società del Gruppo Sara

sara 

Rischi Diversi

**ASTIR - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

Polizza n°: **37972PT**

Condizioni Speciali di Assicurazione

Modello **CSAV01**

Clausola: BROKER - Clausola Broker_

A far data dalle ore 24:00 del **01-12-2022** si conviene di attivare la clausola 'BROKER - Clausola Broker_':

Deroga termini pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni di polizza il termine per il pagamento delle rate successive si intende elevato a 30 (trenta) giorni.

Clausola: RC0011 - Clausola testo libero

A far data dalle ore 24:00 del **31-10-2021** si conviene di attivare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero':

Polizza n. 37972PT

Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i servizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": **AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO**, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del **CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22**, Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021, Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI, Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nella cura del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove

operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l'utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;
- al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a

perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,

· al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;

-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni

agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presenti "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

- In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
- In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
- I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
- L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI(valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

- L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
- L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
- Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **12-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i servizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nelgià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) **Il Comune di Piombino**, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte **al Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e/o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a

fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arretrate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

- 1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
- 2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
- 3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
- 4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure**

volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;

5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale

dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **13-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;

- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente “Denominazione”: AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a

carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nella cura del centro.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui

dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. **l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
2. **l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
3. **attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
4. **responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;**
5. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;**
6. **danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;**
8. **detenzione o impiego di esplosivi;**
9. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
10. **danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
11. **errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;**
12. **danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;**
13. **contaminazione da esposizione a fonti radioattive;**
14. **perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;**
15. **abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;**
16. **ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;**

17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**4. Validità temporale dell'Assicurazione****4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie**

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla

precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovanti nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in

materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto.

L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

l'assicurazione non comprende inoltre:

- la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
- i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **28-07-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali,

assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa

contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nel già curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al **Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto

esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e/o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;

d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;

e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici**

deontologici se esistenti;

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende

la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;

b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per

persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto. Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per

persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente

“Denominazione”: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DISCIPLINARE DI GARA (CIG 93170386FB) GARA N. 8-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

L'affidamento in gestione dei seguenti servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia (CPV: 85312110-

3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

- “Tata Badà”:

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

- “Piccino Picciò”, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco “Le Meraviglie di Alice”, da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e “il Libro Parlante”, da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie “La Parete della Luna” da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa “Un ponte verso la scuola dell'infanzia” attivato presso i nidi comunali

“Tata Badà” e “Piccino Picciò”, destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC

Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **01-12-2022** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A titolo non limitativo rientrano in garanzia anche le seguenti Gare

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo;

tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nella cura del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte **al Comune di Piombino** o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente **"Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F**: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale

sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

a) perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;

b) perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

c) perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;

d) danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;

e) perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;

f) rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

g) danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o mancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedenti;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;

-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi

ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI

con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di polizza N 50-37972PT cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale in RTI con La Società Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento della

gestione del centro estivo comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto. Si precisa che le garanzie tutte di polizza si intendono estese alla RTI costituendo - Astir Consorzio di Cooperative Sociali in qualità di contraente/assicurata di polizza, e Tarta-Ruga APS in qualità di assicurata aggiuntiva.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
 - relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,
- Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo Modello 60RD Ed. 11/2016 si intendono operanti anche le seguenti

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA

PRIMA INFANZIA DISCIPLINARE DI GARA (CIG 93170386FB) GARA N. 8-2022

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

L'affidamento in gestione dei seguenti servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia (CPV: 85312110-3 - Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

- "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

- "Piccino Picciò", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Picciò", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

o tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

o Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

APPENDICE DI PRECISAZIONE

Premesso che:

-la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione":

Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente. Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

A far data dalle ore 24:00 del **27-09-2023** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla RegioneToscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;

- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nelgià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e

richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ADOCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:
 - "Tata Badà":
 - a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
 - "Piccino Piccìò ", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice ", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;
 - il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;
 - il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Piccìò", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia
- Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.
- La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
- A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata

aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": **Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali**

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell' appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023. Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale

dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati**

sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;

- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) La garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze

riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)

A. Malattie Professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.**

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della

responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **27-10-2023** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i sevizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;
- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, neglià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove

operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a

tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio. Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente. Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

- "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

- "Piccino Piccìo", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Piccìo", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente

"Denominazione": Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;

- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

· tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

· Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.

- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell' appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL

Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

8) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa a seguito dell'aggiudicazione della convenzione, a conclusione di un procedimento individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato ai sensi dell'art. 55 c. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra SdS e Astir , per la realizzazione delle attività di assistenza domiciliare socio-assistenziale nei Comuni dell'Area Pratese.

Il tutto regolato da: Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto a soggetti del terzo settore accreditati per il Servizio di Assistenza Domiciliare interessati all'inserimento nell'Albo dei Soggetti Qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare nel territorio dell'Area Pratese. CUP G69G23000080007

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di convenzione come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - La Società della Salute Area Pratese, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte alla Società della Salute Area Pratese o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata della Convenzione e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti della Società della Salute Area Pratese per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presti la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 207, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- **allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l' utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;**
- **al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;**
- **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;**
- **alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di**

atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;

- **alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.**

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. **l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;**
2. **l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;**
3. **attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;**
4. **responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;**
5. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;**
6. **danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;**
7. **proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;**
8. **detenzione o impiego di esplosivi;**
9. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
10. **danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
11. **errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;**
12. **danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;**
13. **contaminazione da esposizione a fonti radioattive;**
14. **perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;**
15. **abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;**
16. **ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;**
17. **limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.**

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona**Restano a carico dell'Assicurato:**

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (**esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione**)

detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. **Sono comunque esclusi i danni da incendio,**

furto nonché quelli derivante da gusti meccanici di macchinari.

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;
3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 "obblighi in caso di sinistro" di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dà atto che il termine per la denuncia dei

sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di pagamento del premio.

A far data dalle ore 24:00 del **14-06-2024** si conviene di modificare la clausola 'RC0011 - Clausola testo libero' come segue:

Polizza n. 37972PT
Agenzia 0819 – PRATO GALILEI

Ad integrazione delle condizioni di cui al Set Informativo **Modello 60RD Ed. 11/2016** si intendono operanti anche le seguenti **CONDIZIONI INTEGRATIVE**

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

Premesso che:

Astir A.R.L. è un Consorzio di Cooperative Sociali di tipo A e tipo B con sede legale in Prato che opera nel settore Socio-Sanitario ed in particolare si occupa dell'affidamento delle attività di gestione di strutture sanitarie, di attività socio assistenziali, e comunque delle attività previste dalla Visura Camerale anche delle Cooperative appartenenti al Consorzio.

A titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano, fra i servizi/attività svolti:

- Gestione strutture Sanitarie;
- Attività Socio Sanitarie;
- Formazione;
- Igiene urbana;
- Servizi di pulizia;
- Manutenzione verde;
- Noleggio automezzi.

Si dichiara inoltre che Astir A.R.L. può affidare alle Cooperative Socie la realizzazione di appalti/servizi indicati nel presente oggetto di assicurazione.

Sono inoltre comprese tutte le attività, sia presso sedi sia presso terzi, che perseguano lo scopo sociale/statutario o, comunque, indicate nel certificato camerale, e compresi tutti i servizi accessori e/o secondari e/o complementari e/o preliminari, commerciali, assistenziali, sportivi e ricreativi - nulla escluso né eccettuato – e, pertanto, l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

Si precisa che la presente polizza comprende anche:

- i danni a terzi, compresi gli utenti dei vari servizi, anche cagionati con colpa grave dell'Assicurato nonché con dolo e colpa grave delle persone del cui fatto l'Assicurato debba rispondere, compresi dipendenti/addetti/preposti o altri operanti a qualsiasi titolo, compresi anche eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari con esclusione, in deroga di quanto indicato all'art. 1.1 terzo comma, del diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti della Contraente.
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari.

Si precisa inoltre che sono considerati terzi tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO.

A TITOLO NON LIMITATIVO RIENTRANO IN GARANZIA ANCHE LE SEGUENTI GARE:

1) la Contraente, Spett.le ASTIRConsorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato alla gara

indetta dalla Regione Toscana avente la seguente "Denominazione": AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA CON E SENZA ALLOGGIO, delegati a ESTAR a concorrenza del fabbisogno della Regione Toscana, mediante indizione di Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA)

La predetta Contraente è risultata:

- aggiudicataria del CONTRATTO APPALTO SPECIFICO DI ESTAR N. 22 , Determinazione Estar n. 494 del 29/03/2021 , Provincia di Prato, CIG MADRE N.8418169CCF che ha per oggetto il sostegno socio-educativo per favorire l'integrazione scolastica ed il sostegno socio-educativo e di aiuto personale a domicilio o presso centri di frequenza;

- aggiudicataria, in qualità di Mandataria Capogruppo di RTI , Consorzio Astir quota parte del servizio nella misura del 73% e Consorzio Metropolis in qualità di Mandante quota parte del servizio nella misura del 27%. La RTI si avvarrà per l'esecuzione del servizio, come dichiarato nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, delle Cooperative Fuorischema, Pane & Rose e Elfo; tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) l'Azienda USL Toscana Centro, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

La garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

Non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Centro o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

2) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Piombino per l' AFFIDAMENTO DELLA CONDUZIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "F. de André" di Piombino - CIG: 8851586FDA

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento della conduzione della struttura di proprietà comunale, destinata a servizi per i giovani, denominata Centro Giovani "F. de André", posta in Viale della Resistenza n. 4, a Piombino, d'ora in avanti denominato "CG". 2. Per conduzione si intende, lo svolgimento del complesso degli interventi ordinari necessari alla conservazione, al funzionamento della struttura, e delle aree esterne di pertinenza, per la fruizione, da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni, dei servizi in essa contenuti, prioritariamente vocati alle famiglie, all'infanzia, agli adolescenti e ai giovani, ivi compreso l'annesso Bar. 3. Per servizi del Centro Giovani si intendono le attività aperte alla fruizione pubblica, sotto meglio elencate, consistenti nell'accesso ai locali aggregativi, all'informazione per i giovani, all'auto consultazione fruizione dei locali, nella cura delle informazioni per i giovani, nelgià curate del.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) Il Comune di Piombino, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel

periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte al Comune di Piombino o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto con limite di indennizzo non superiore a 50.000 per sinistro/anno con esclusione dei danni a beni di particolare valore storico artistico;
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Piombino per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

3)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dall' Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano avente la seguente "Denominazione": Trattativa Diretta sul MEPA n. 1785838 per affidamento servizio triennale pulizia uffici PNAT e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P.N. Arcipelago Toscano - CIG 8847876A3F: comunicazione affidamento e richiesta costituzione garanzia definitiva

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di pulizia e fornitura di materiali igienico sanitari, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e del Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto P.N. Arcipelago Toscano, nel rispetto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al DM del 24 maggio 2012 pubblicato nella G. U. 20 giugno 2012, n. 142.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

a) tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;

b) L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;

- non potranno essere opposte all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;

- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.0000,00 per persona.

-La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

4) La Cooperativa Tarta-Ruga APS ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente denominazione "Affidamento della gestione del Centro Estivo Comunale - CIG 923858732C - GARA N. 6-2022"

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

La gestione del Centro estivo comunale rivolto ai bambini di età dai 3 ai 14 anni (CPV 85312110-3 "Servizi forniti da centri diurni per bambini"). Nello specifico si tratta di interventi di tipo socio-educativo e ludico-motorio legati da un filo conduttore relativo a tematiche inerenti l'educazione ambientale, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla convivenza democratica. La gara in oggetto prevede la durata di tre anni (2022/2024), limitatamente a 4 settimane ricadenti approssimativamente nel mese di luglio.

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero

qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nelle attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all' Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

5)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ADUCATIVI ED INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. Disciplinare di gara (CIG 93170386FB CPV:85312110) GARA N.8.2022 L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- Servizi forniti da centri diurni per bambini): - i nidi comunali:

· "Tata Badà":

a) fino ad agosto 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

b) da settembre 2024, destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;

· "Piccino Piccìo", destinato a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- gli spazi gioco "Le Meraviglie di Alice", da ottobre 2024, attivato presso il nido Tata badà, e "il Libro Parlante", da settembre 2022, presso il Polo Culturale di Villa Giamari, destinati a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi;

- il Centro Bambini e Famiglie "La Parete della Luna" da ottobre 2024, attivato presso il nido comunale Tata Badà, nel quale vengono accolti bambini dai tre ai trentasei mesi, con la presenza dei genitori o adulti;

- il progetto di continuità educativa "Un ponte verso la scuola dell'infanzia" attivato presso i nidi comunali "Tata Badà" e "Piccino Piccìo", destinato a bambini di 3 anni di età che hanno già frequentato il nido d'infanzia durante l'anno educativo precedente, e che vengono accolti temporaneamente fino alla data del loro inserimento nella scuola dell'infanzia

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- la copertura di tutti i danni alle cose e ai locali di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, con limite di risarcimento non inferiore ad € 200.000,00 e, in caso di danni derivanti da incendio, non inferiore ad € 300.000,00;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- A. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
- B. Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
 - non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.
La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

6)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria, con determinazione n. 696/2022, della gara indetta dal Comune di Montemurlo avente la seguente "Denominazione": Affidamento del Servizio di integrazione scolastica e di assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili - Gara n. 9/2022 – CIG 9412224CF2 – Richiesta adempimenti contrattuali

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:

- tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - Il Comune di Montemurlo, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte al Comune di Montemurlo o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
 - La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
 - il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
 - La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Montemurlo per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

7)La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, ha partecipato ed è risultata aggiudicataria dell'appalto come da comunicazione con Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023 indetto dall'Azienda USL Toscana Nordovest con "Denominazione": Affidamento per l'esecuzione di progetti assistenza personalizzata per utenti in carico all'Unità Funzionale Salute Mentale della Zona Distretto Elba, CIG: A006CE7F49. Decreto Dirigenziale n. 2806 del 6/09/2023.
Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di gara come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui

dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;

- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - a. tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - b. l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte all'Azienda USL Toscana Nord Ovest o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata dell'appalto e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente capitolato.

8) La Contraente, Spett.le ASTIR Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa a seguito dell'aggiudicazione della convenzione, a conclusione di un procedimento individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato ai sensi dell'art. 55 c. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra SdS e Astir, per la realizzazione delle attività di assistenza domiciliare socio-assistenziale nei Comuni dell'Area Pratese.

Il tutto regolato da: Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto a soggetti del terzo settore accreditati per il Servizio di Assistenza Domiciliare interessati all'inserimento nell'Albo dei Soggetti Qualificati per la fornitura di prestazioni e servizi di Assistenza Domiciliare nel territorio dell'Area Pratese. CUP G69G23000080007

Tutto ciò premesso la presente copertura si intende a valere per le attività tutte come indicate nei documenti di convenzione come fossero qui interamente trascritte e di cui la Società ha preventivamente preso atto.

La presente copertura si intende a valere sia che l'Assicurato operi quale proprietario, gestore, conduttore, committente.

Si dà e si prende atto che la presente polizza comprende anche:

- la responsabilità delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- i danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del personale dipendente e delle persone di cui dovranno rispondere il Contraente e le Cooperative esecutrici del servizio che fanno parte del Consorzio ASTIR, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
- la Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività, anche delle Cooperative esecutrici aderenti al Consorzio stesso;
- relativamente alle Malattie Professionali la garanzia comprende sia le tabellari sia le non tabellari,

Si precisa inoltre che:

- sono considerati terzi:
 - tutti coloro che parteciperanno all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, laddove operi la garanzia RCO;
 - La Società della Salute Area Pratese, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
- la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti, per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- non potranno essere opposte alla Società della Salute Area Pratese o al terzo danneggiato e rimangono pertanto esclusivamente a carico della Contraente, tutti gli scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- La polizza prevede, oltre che ai danni a persone e a cose, anche i danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
- Il massimale unico di polizza è di € 5.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo per la RC Terzi e di € 5.000.000,00 per i propri prestatori di lavoro (RCO) con il limite di € 5.000.000,00 per persona.
- La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore.

La durata della presente polizza si intende vincolata per tutta la durata della Convenzione e pertanto, in caso di rinnovo o proroga dell'appalto verrà rinnovata/prorogata fino a termine dell'appalto stesso.

La Società rinuncia espressamente all'azione di rivalsa nei confronti della Società della Salute Area Pratese per tutti i rischi,

nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si intende prestata per l'esercizio dell'attività sanitaria e non sanitaria, **come indicata nel questionario, compilato e sottoscritto, che forma parte integrante della polizza**, comprese anche le attività complementari e /o accessorie.

1.1 Attività sanitarie

Relativamente alle attività Sanitarie, svolte nelle ubicazioni indicate nel questionario suddetto, si intende compresa la Direzione Sanitaria (intesa quale attività di guida, direzione, supervisione e qualità assicurativa e compreso il coordinamento del personale sanitario operante nella struttura).

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati dal personale che a qualunque titolo opera all'interno della/e struttura/e Assicurata, restando salvo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del personale sanitario che presta la sua opera all'interno della struttura in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato o convenzionati per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 9 della legge 8 marzo 2007, n.24,

Tale estensione di garanzia, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale del personale dipendente, si intenderà prorogata per le richieste di risarcimento relative ad errori professionali commessi durante il periodo di validità del presente contratto, presentate entro i 10 anni successivi alla data di cessazione dell'attività.

1.2 Attività non sanitarie

Relativamente alle attività non sanitarie, l'assicurazione comprende la responsabilità anche per fatto degli Addetti, senza la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti (fatto salvo il caso di dolo). Limitatamente ad altri prestatori di lavoro dei quali si avvale l'Assicurato non rientranti nella definizione di Addetti l'assicurazione comprende i danni a terzi **sempreché riscontrata responsabilità dell'Assicurato**.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale l'Assicurato-Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Limitatamente a taluni rischi compresi in garanzia si intendono operanti le Condizioni Specifiche di cui al punto 8.

1.3 Altre garanzie

L'assicurazione comprende inoltre:

- perdite patrimoniali e danni derivanti vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;
- perdite patrimoniali derivanti da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti.

L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

- perdite patrimoniali derivanti da attività di elaborazione dei dati di terzi, compresi dei clienti e pazienti;
- danni e perdite patrimoniali derivanti da azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per i danni materiali provocati a terzi, compresi pazienti e clienti, o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione;
- perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore;
- rischi rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- danni derivanti da raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati di pronto impiego o attribuibili ad immunodeficienze.

1.4 Validità delle garanzie

La validità delle garanzie è subordinata:

- allo svolgimento delle attività assicurate svolte nei limiti dei dispositivi di legge che la disciplinano in vigore al momento della stipulazione della polizza nonché dalle normative esistenti in materia per quanto pertinenti e riguardanti le attività inerenti l'erogazione di prestazioni sanitarie e la proprietà e l'utilizzo delle risorse strutturali macchinari e/o attrezzature anche tecnologiche e risorse organizzative appropriate;
- al possesso, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale se obbligatoria;
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dai relativi codici deontologici se esistenti;
- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni, come indicato sul questionario, non si sono verificati sinistri o non ha ricevuto richieste di importo pari o superiore a Euro 50.000;
- alla dichiarazione dell'Assicurato, all'atto della stipulazione della presente polizza, di non essere a conoscenza di atti o fatti e circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente polizza;

- alla dichiarazione dell'Assicurato che negli ultimi 5 anni l'Assicurato non ha ricevuto richieste di risarcimento per malattie professionali da parte di dipendenti o terzi.

2. Massimale e limiti di indennizzo

a) L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza con il limite del doppio per periodo assicurativo, fatto salvo quanto disciplinato al punto 4.1.;

b) Le garanzie di cui:

- ai punti 1.1 (Attività sanitarie), 1.2 (Attività non sanitarie) e le garanzie di cui al punto 1.3 (Altre garanzie), limitatamente a perdite patrimoniali non conseguenti a morte e lesioni personali,
- al punto 1.3.g,

si intendono prestate con limite di indennizzo di Euro 100.000,00.

c) Le Condizioni specifiche di cui al punto 6. si intendono operanti fino al limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

3. Esclusioni

Ad integrazione delle Esclusioni previste dal Set Informativo l'assicurazione non vale per:

1. l'esercizio di attività di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca;
2. l'esercizio di attività di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica;
3. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti;
4. responsabilità, perdita, costo o spesa derivante, risultante, causata da o in qualsiasi modo correlata a qualsiasi reale, presunta, sospetta o minacciata infezione da: AIDS, Virus C e Virus Delta, SARs CoV2 e qualsiasi mutazione o variazione di tali Virus. L'assicurazione non vale inoltre in caso di inefficacia delle misure adottate o dimancata adozione di misure volte a controllare, prevenire, contenere o comunque reagire alla reale, presunta, sospetta o minaccia di quanto descritto ai sopra citati punti precedente;
5. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
6. danni o perdite patrimoniali da furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
7. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
8. detenzione o impiego di esplosivi;
9. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
10. danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata;
12. danni e malattie professionali derivanti da amianto e campi elettromagnetici;
13. contaminazione da esposizione a fonti radioattive;
14. perdite patrimoniali diverse da quelle previste dalla presente all'Art. 1.3 e dal Fascicolo di Polizza;
15. abusi e vessazioni fisiche e psicologiche;
16. ingestione di alimenti preparati o portati da parenti degli ospiti, se non conservati dall'Assicurato;
17. limitatamente ad attività di medicina estetica, pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato.

4. Validità temporale dell'Assicurazione

4.1 Validità delle garanzie per le attività sanitarie

L'assicurazione, relativamente ai danni da attività sanitaria di cui al punto 1.1 (attività sanitarie), vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' Assicurato, e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della polizza relativamente a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza stessa e nei dieci anni precedenti la data del suo effetto.

Per richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nei dieci anni precedenti la data di effetto della polizza il massimale indicato sulla Scheda di Polizza – fermo quanto indicato al precedente punto 2.a - rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le richieste di risarcimento riferite ai dieci anni precedenti la data di effetto della polizza stessa.

4.2 Validità delle garanzie per le attività non sanitarie ed in genere per gli infortuni degli Addetti la RCO (escluse malattie professionali)

Per le attività di cui al punto 1.2 (attività non sanitarie), alle garanzie di cui al punto 1.3 (altre garanzie) o ad altre garanzie di polizze riferentesi ad attività non sanitarie compresi gli infortuni subiti dagli addetti (RCO) l'assicurazione vale per sinistri accaduti durante il periodo di assicurazione.

5. Franchigie, scoperti e gestione sinistri a persona

Restano a carico dell'Assicurato:

-	€	1.000,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniali relativi alle attività di cui al punto 1.1;
-	€	500,00	per qualsiasi danno o perdita patrimoniale relativo alle attività di cui al punto 1.2;
-	€	2.000,00	per perdite patrimoniali riferite alle garanzie di cui al punto 1.3;
-	€	2.000,00	per le garanzie di cui alle Condizioni Specifiche.

6. Condizioni Specifiche (operanti)**A. Malattie Professionali**

L'assicurazione comprende le malattie professionali riconosciute dall' I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale - contratte dagli Addetti - a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione o nei cinque anni immediatamente precedenti il suo effetto.

La presente garanzia non vale:

1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti che ritenuti idonei.

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

B. Infortuni subiti dagli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli addetti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni personali e Malattie Professionali come disciplinate alla precedente Condizione Specifica 6.1. subite in occasione di lavoro o di servizio.

C. Committenza Auto

L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente degli addetti muniti di regolare abilitazione che - per suo conto - si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 14 lett. a) delle Set Informativo.

D. Danni a cose degli addetti

L'assicurazione si intende operante anche per i danni cagionati alle cose di proprietà degli Addetti trovantisì nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.

E. Inquinamento Accidentale

L'assicurazione comprende i danni materiali conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

F. Interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

G. Danni a cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) detenute dall'Assicurato, anche se movimentate, sollevate caricate e scaricate. Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto nonché quelli derivante da guasti meccanici di macchinari.

H. Cose portate, consegnate o non consegnate da assistiti ed ospiti

La garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Assicurato sia tenuto a

rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nelle strutture sopraccitate, consegnate e non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. Questa garanzia è prestata con il limite per Cose in consegna pari ad Euro 10.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed Euro 3.000,00 per sinistro relativamente alle cose non consegnate.

I. Proprietà Fabbricati che costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata

Ad integrazione e parziale deroga del punto 1) delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario (compresa attività di e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti destinati all'attività assicurata - compresi ascensori, montacarichi ed impianti simili, antenne radiotelevisive, spazi tenuti a giardino, cancelli, strade private, laboratori, terreni agricoli, boschi, piscine, laghi, parcheggi, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e centrali di compressione.

L. Estensioni diverse

Ad integrazione di quanto previsto al punto 10) "estensioni Diverse" delle "Condizioni Speciali" di cui al Set Informativo, a titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche i rischi derivanti dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani.

7. Condizioni Particolari (operanti)

7.1 Emotrasfusioni, garanzia AIDS, virus C, virus Delta

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo, l'assicurazione comprende, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO (comprese le malattie professionali) i danni involontariamente cagionati a terzi da emotrasfusioni (compresi i danni da immunodeficienza acquisita e patologie correlate), nonché i danni direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV, incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus Delta.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.2 Fonti radioattive

In deroga a quanto escluso al punto 3. "Esclusioni" di cui alle presenti "Condizioni Integrative" e delle esclusioni previste all'Art. 15 "Esclusioni" del Set Informativo:

1. la Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali, per effetto dell'uso, nell'ambito di strutture sanitarie, di materiale radioattivo. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso;
2. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate e a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 250.000,00 per anno assicurativo.

7.3 Danni da incendio

In deroga alla lettera m) dell'Art. 15 "esclusioni" di cui al Set Informativo, la garanzia comprende il risarcimento dei danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute - comprese sedi aziendali - compreso il caso di lavori svolti presso terzi.

Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 500.000,00 per anno assicurativo.

7.4 Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto al punto 3 "Esclusioni" di cui alle presente "condizioni Integrative", l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della

sperimentazione;

3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

8. Denuncia dei sinistri Obblighi dell'Assicurato

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 “obblighi in caso di sinistro” di cui al Set Informativo, per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro e possibilità di dare avviso. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro stesso;
- b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell'INPS; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento doloso di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

9. Precisazioni

1. In caso di disaccordo tra le parti sull'operatività della garanzia verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato;
2. In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento coperte da Polizze in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente Polizza;
3. I massimali e i limiti di indennizzo previsti si intendono unici anche in casi di corresponsabilità di più soggetti dei quali l'Assicurato ne debba rispondere ai sensi di legge.
4. L'assicurazione vale anche per l'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarate sul Questionario.

LIMITAZIONI (valide solo se indicate sulla Scheda di polizza)

1. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica, fatto salva quella ambulatoriale e/o atti invasivi aventi finalità diagnostiche e che non richieda anestesia generale;
2. L'assicurazione non comprende l'esercizio di attività chirurgica di qualunque tipo, ancorché ambulatoriale né atti invasivi aventi finalità diagnostiche;
3. Limitatamente all'attività di Seconda Accoglienza Rientranti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) l'assicurazione non comprende inoltre:
 - la responsabilità personale degli ospiti, con l'intesa che gli ospiti non sono considerati terzi tra loro;
 - i danni a cose di terzi detenute a qualsiasi titolo dagli ospiti.

CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI – BROKER NET ITALIA SRL, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, e per gli effetti dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005 del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI – BROKER NET ITALIA SRL è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna le parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Elevazione termini denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, si dà atto che il termine per la denuncia dei sinistri è elevato a 15 (quindici) giorni.

Elevazione termini di mora e pagamento del premio

A parziale deroga di quanto previsto dalle “Condizioni Generali di Assicurazione”, si conviene di prorogare a 30 giorni il termine di

pagamento del premio.

“ Con la presente appendice che forma parte integrante del contratto, si indicano a titolo non limitativo, le principali strutture dove la Spett.le Astir presta la propria attività”.

Strutture sanitarie:

LA CASA DI MARTINO – D.3.c – Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a carattere estensivo a bassa intensità (S.R.P. 2A)

LA CASA DI FRANCESCO E CHIARA – D.3.h - Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a media intensità assistenziale per minori (A.2)

LA CASA DI BERT'INA – D.3.i - Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori (A.3)

IL DELFINO – D.2 - Centro diurno psichiatrico per minori

BAUHAUS- D.2 - Centro diurno salute mentale per adulti

VILLA GRAMANTE – D.3.c – Struttura residenziale psichiatrica terapeutico riabilitativa a carattere estensivo a bassa intensità (S.R.P. 2A)

Strutture socio-sanitarie:

LA CASA DI MARTA - RSA e centro diurno integrato

BLU ARGENTO - Centro diurno per anziani non autosufficienti

LA CA DI MAGDALA - Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale

Fermo e invariato il resto

Il Contraente

Sara Assicurazioni S.p.a.

Il Direttore Generale

